



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 482 del 27 aprile 2017

Fascicolo n. 252/2016

Oggetto: Comune di Fabrica di Roma (VT) - Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento e della sicurezza e della direzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento di un immobile da destinarsi a casa di riposo.

Il Consiglio

nell'adunanza del 27/04/2017;

Visto l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza Lavori,

Considerato in fatto

L'Autorità ha avviato un'istruttoria con prot. n. 94362 del 15.6.2016 a seguito di un esposto a firma di alcuni Consiglieri del Comune di Fabrica di Roma, acquisito al prot. n. 397 del 4.1.2016, nel quale venivano segnalate presunte irregolarità nell'affidamento dell'incarico in oggetto.

Dal contenuto della segnalazione era emerso che la stazione appaltante aveva escluso dalla gara (verbale di gara del 6.11.2015) l'unico concorrente partecipante ...*OMISSIS*... per non aver riscontrato all'interno del plico la presenza del PASSoe, necessario -come è noto- a consentire le verifiche di rito sul possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

In data 13.11.2015 l'ente appaltante ha poi adottato un atto di indirizzo (delibera di giunta municipale n. 150) con il quale ha espresso la volontà di procedere in tempi brevi all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto, sulla scorta del quale si è poi approdati ad una "trattativa" con il citato professionista ...*OMISSIS*..., previa preventiva regolarizzazione della documentazione relativa al PASSoe.

In data 17.11.2015 l'ente ha quindi avviato la procedura negoziata con determinazione n. 1/2015, acquisendo dal suddetto professionista la documentazione di rito.

La procedura contrattuale, *rectius*, la "trattativa", si è conclusa con l'affidamento dell'incarico in epigrafe al suddetto professionista per euro 84.600,00 oltre IVA e prescritte addizionali.

Stando ai rilievi di parte, in data 9.12.2015 (in soli due giorni) il professionista incaricato ha depositato il progetto definitivo dei lavori, suddiviso in lotti funzionali e composto di n. 20 tavole, per un importo complessivo di euro 1.784.000,00, con immediata approvazione del progetto medesimo da parte della giunta comunale (delibera n. 164 del 9.12.2015).

In considerazione della singolare tempestività che ha caratterizzato l'iter procedimentale conclusosi con l'affidamento dell'incarico in pochi giorni e con l'approvazione del progetto definitivo demandato al professionista incaricato, irrualmente estromesso dalla prima negoziata indetta dall'ente, l'Autorità ha comunicato l'avvio del procedimento con nota del 15.6.2016, al fine di accertare il rispetto delle disposizioni di legge *ratione temporis* applicabili in materia di procedure di aggiudicazione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, con specifico riferimento all'eventuale uso distorto della procedura negoziata e ad altre violazioni delle vigenti disposizioni in materia di validazione dei progetti di opere pubbliche.

Il Comune ha dato riscontro con prot. n. 108381 del 14.7.2016, chiarendo sì le ragioni e le circostanze che hanno indotto l'ente ad accelerare le procedure di affidamento dell'incarico, nonché quelle di approvazione del progetto definitivo commissionato al professionista, ma rivelando nel contempo altre e più gravi anomalie procedurali.

Più in dettaglio, l'intero intervento, sin dalla sua inclusione nella programmazione triennale ed annuale (delibera G.C. n. 118 del 25.9.2015), nonché per la fase di progettazione dello stesso, è stato caratterizzato dall'urgenza determinata dalla necessità di disporre quanto prima di un edificio da destinare a casa di riposo comunale, nonché dall'esigenza di contrarre il mutuo di finanziamento dell'opera entro il 2015, per la concessione del quale la Cassa Depositi e Prestiti richiedeva la dichiarazione della previsione dell'importo del finanziamento da stanziare nel bilancio corrente (anno 2015), nonché l'avvenuta approvazione del progetto definitivo.

Lo stabile interessato dall'intervento in oggetto è stato acquisito nel 2015 dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata.

Il Comune di Fabrica di Roma ha dapprima adottato un atto di indirizzo con delibera di G.C. n. 117 del 16.9.2015 e, successivamente, ha emanato la determina n. 322 del 25.9.2015 di affidamento dell'incarico di progettazione preliminare ad un tecnico esterno (il medesimo professionista poi risultato affidatario della progettazione definitiva), per l'importo di euro 4.700,00 (oltre IVA e contributi previdenziali), resosi disponibile a svolgere il mandato in tempi brevissimi, come richiesto dall'Amministrazione comunale.

Il progetto preliminare elaborato dal professionista è stato poi approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 124 del 2.10.2015, con la quale è stato inoltre assegnato al Responsabile del Settore Tecnico di procedere all'affidamento dell'incarico professionale di redazione del progetto definitivo-esecutivo.

Il Responsabile del Servizio, dato atto -con determina n. 359 del 23.10.2015- di non poter provvedere alla stesura del citato progetto in tempi brevi, con impossibilità inoltre di seguirne la direzione lavori per la mole di incombenze da cui era gravato, e considerato che per lo svolgimento dell'incarico la somma degli onorari, ai sensi del D.M. Giustizia n. 143 del 31.10.2013, è stata stimata in euro 94.000,00 oltre Inarcassa ed IVA, ha avviato apposita procedura di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata per l'affidamento dei suddetti incarichi.

Dalla documentazione prodotta unitamente alla nota prot. n. 108381 del 14.7.2016, e segnatamente dagli allegati nn. 5 e 6, è emerso *per tabulas* che la scelta dei professionisti da invitare non è stata governata dai criteri oggettivi indicati dall'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, *ratione temporis* applicabile, quali il principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo la procedura prevista dall'art. 57 comma 6 del medesimo articolo.

L'ente, infatti, ha invitato alla suddetta negoziata n. 5 professionisti in data 26.10.2015 con un semplice richiamo -nella determinazione dirigenziale n. 359 del 23.10.2015 (doc. 5)- ad un non meglio precisato "elenco dei professionisti da invitare e allegato alla presente [determinazione] e tenuto riservato fino all'apertura delle offerte".

Alla scadenza dei termini è pervenuta una sola offerta da parte dell'arch. ...OMISSIS..., subito escluso tuttavia (e irrualmente) dalla gara per non aver inserito nel plico il documento PASSoe.

Anziché consentire al concorrente di sanare la carenza documentale con integrazione postuma del PASSoe, l'ente appaltante, invocando le citate ragioni d'urgenza, ha reiterato in sostanza la procedura negoziata con l'unico professionista che nella pregressa selezione aveva prodotto offerta, questa volta previa preventiva regolarizzazione della documentazione tecnica PASSoe.

In esito alla nuova "negoziata", non estesa agli altri operatori già invitati nella precedente procedura per il deducibile disinteresse all'affidamento, ed inspiegabilmente non ampliata a nuovi professionisti (in numero minimo di 5), l'Amministrazione ha quindi affidato l'incarico in oggetto al professionista sopra richiamato per l'importo contrattuale di euro 84.600,00 (determinazione n. 2 del 7.12.2015).

Con estrema rapidità, quindi, il professionista ha trasmesso all'ente gli elaborati del progetto definitivo in data 9.12.2015, due giorni dopo il conferimento dell'incarico, cui è seguita la tempestiva approvazione del Comune con delibera n. 164 del 14.12.2015, al solo fine di procedere all'assunzione definitiva del relativo mutuo presso la Cassa DD.PP.

Ed infatti, in data 30.12.2015 il Comune ha sottoscritto con la suddetta Cassa il contratto di prestito di scopo ordinario per l'importo di euro 1.784.000,00, suddiviso in lotti funzionali, da destinare in via esclusiva al finanziamento dell'intervento in esame.

La validazione del progetto esecutivo (I Lotto) è stata effettuata il 15.2.2016 e il 18.2.2016 si è quindi proceduto all'approvazione del progetto esecutivo con determina n. 64/2016.

È stato così possibile indire la gara d'appalto per l'affidamento di lavori relativi al I Lotto funzionale (determina n. 64 del 18.2.2016), poi sospesa dall'ente appaltante a seguito della avvenuta notifica della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'Autorità.

Con nota prot. n. 185849 del 15.12.2016 l'Autorità ha notificato al Comune di Fabrica di Roma la comunicazione di risultanze istruttorie (CRI), contestando al Comune la violazione dell'allora vigente art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, per la riscontrata assenza di criteri oggettivi nella selezione dei professionisti invitati alla procedura negoziata, nonché l'eccessiva ristrettezza dei tempi materiali impiegati dall'affidatario per la consegna del progetto definitivo, oggettivamente non plausibili in relazione ai contenuti dell'incarico.

In riscontro alla CRI è pervenuta una memoria del Comune di Fabrica di Roma, acquisita al prot. n. 8635 del 20.1.2017, con la quale l'ente, richiamando la precedente memoria prot. 108381 del 14.7.2016, ha ritenuto di dover difendere il proprio operato sia per i rilievi concernenti la tempistica di consegna del progetto definitivo, sia per la contestata assenza di criteri di scelta dei professionisti invitati alla procedura negoziata.

Per quanto riguarda il primo punto, il Comune ha ribadito quanto già dedotto nella prima memoria del 14.7.2017, insistendo per la logicità e ragionevolezza delle argomentazioni che giustificano la tempestività in base al fatto che risponde a buon senso ritenere che "il soggetto che ha redatto il progetto preliminare presenti una facilitazione maggiore nella predisposizione degli elaborati del progetto definitivo ...".

Ad avviso del Comune, quindi, il professionista in possesso di dati e rilievi, in tutti i formati, è avvantaggiato sotto il profilo dei tempi di predisposizione del progetto definitivo e dei relativi allegati.

Inoltre, il Comune sorregge la singolare tempistica di produzione degli elaborati progettuali con riferimento alla segnalata urgenza (delibera di G.C. n. 150 del 13.11.2015; determina RUP n. 1 del 17.11.2015, nota RUP prot. n. 14310 del 20.11.2015) di pervenire alla consegna del progetto definitivo in tempo utile per sottoscrivere il contratto di mutuo entro il 31.12.2015, in ciò ravvisando la possibilità che il professionista abbia iniziato l'attività di predisposizione del progetto definitivo ancor prima di ottenere la formalità dell'incarico.

Inoltre, stando alla memoria di difesa da ultimo prodotta dal Comune, era evidente già dall'11.11.2015 che la scelta non sarebbe che potuta ricadere sul professionista in argomento, posto che egli risultava l'unico che aveva manifestato il proprio interesse a prendere parte alla procedura negoziata.

La fattiva e celere collaborazione del professionista, prima ancora di avere la certezza di essere affidatario dell'incarico, trova poi conforto, secondo il Comune, nella rimarcata urgenza di concludere il contratto di mutuo entro il 31.12.2015, il cui presupposto indefettibile era appunto la consegna di un progetto definitivo.

Relativamente al secondo profilo di criticità contestato all'ente con la comunicazione di risultanze istruttorie, consistente nell'asserita violazione del citato art. 122, la stazione appaltante precisa che in considerazione della mancata formazione da parte dell'Amministrazione di un apposito elenco di professionisti a cui attingere per l'affidamento di incarichi inferiori a euro 100.000, l'individuazione dei cinque professionisti è avvenuta a seguito di adeguata indagine di mercato basata sulla sede dei rispettivi studi tecnici dando priorità a quelli siti nello stesso Comune di Fabrica di Roma (criterio territoriale della prossimità).

Sulla base di tale criterio, pertanto, sarebbero stati invitati alla (prima) procedura negoziata tutti i tecnici esperti e qualificati che operano sul territorio comunale (nella memoria sono citati n. 3 professionisti), escludendo soltanto un architetto perché già affidatario di altri incarichi professionali da parte del Comune.

L'ente, quindi, avrebbe inoltrato l'invito agli "unici professionisti" dotati di idoneo titolo professionale (laurea in ingegneria o architettura ed iscrizione nel relativo ordine professionale) operanti sul territorio comunale.

Gli altri due soggetti sarebbero stati individuati, invece, sempre in funzione della loro sede operativa posta in paesi limitrofi, distanti pochissimi chilometri da Fabrica di Roma (Comuni di Vignanello e Nepi).

La scelta in termini di "prossimità" viene motivata dall'Ente in ragione della "natura dell'incarico" e, soprattutto, dall'esigenza di individuare un soggetto che operando sul territorio avesse la possibilità di adempiere alle prestazioni richieste con estrema rapidità ed urgenza.

La difesa comunale avverte come le ragioni di urgenza motivate dalla necessità di stipulare il mutuo entro il termine del 30.12.2015 ha impedito all'ente di esperire una fase di avviso pubblico in considerazione dei tempi minimi di pubblicazione che tale procedura avrebbe richiesto (almeno 15 gg. ex art. 267, comma 7, del D.P.R. n. 2017/2010).

Infine, il Comune ha altresì escluso che nella specie sia ravvisabile una "procurata" urgenza, ossia che essa sia conseguenza dell'inefficienza o inerzia dell'Amministrazione, posto che questa ha avuto la disponibilità materiale e giuridica del bene immobile interessato dai lavori in questione con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 25.9.2015, e in pari data ha avviato la procedura per il conferimento dell'incarico per la predisposizione del progetto preliminare.

Ritenuto in diritto

Dall'esame delle controdeduzioni da ultimo acquisite al prot. n. 8635 del 20.1.2017 non emergono significativi elementi a discarico, posto che il Comune non offre nuovi elementi di valutazione, se non in minima parte, rispetto a quanto dedotto nella prima memoria di difesa prot. n. 108381 del 14.7.2016. Le risultanze documentali, infatti, conducono a dover confermare, da una parte, la violazione dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e, dall'altra, l'eccessiva ristrettezza dei tempi materiali impiegati dall'affidatario per la consegna del progetto definitivo, oggettivamente non plausibili in relazione ai contenuti dell'incarico.

Parimenti confermate in questa sede sono le conclusioni istruttorie cui si è pervenuti in merito alle censure ipotizzate dagli esponenti, come anticipate nella CRI prot. n. 185847 del 15.12.2017, posto che nelle memorie difensive del Comune sono ravvisabili sufficienti motivazioni sulle ragioni dell'urgenza procedurale.

Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, l'apparente anomalia, originariamente posta a fondamento dell'avvio di istruttoria, consistente, come sopra anticipato, nella singolarità della tempistica procedimentale, eccessivamente rapida, peraltro caratterizzata da un'evidente irritualità delle decisioni amministrative adottate (esclusione del concorrente per assenza del PASSoe e indizione in sequenza di due procedure negoziate, con affidamento dell'incarico in esito alla seconda), può ritenersi chiarita e superata dalle deduzioni di parte e dalle circostanze esposte.

Preso atto, infatti, della necessità di accelerare l'affidamento dell'incarico di progettazione, non sono emerse in esito all'istruttoria condotta, e limitativamente a tale specifico aspetto, significative anomalie.

Non desta, quindi, perplessità l'aver indetto in sequenza due procedure negoziate ravvicinate, pur rivelandosi nell'esclusione del professionista dalla prima negoziata una irritualità procedurale di banale rilevanza, atteso che l'unico concorrente avrebbe potuto beneficiare della integrazione postuma in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, trattandosi di carenza sanabile (omessa produzione del PASSoe nel plico di gara), pur permanendo tuttavia l'anomala selezione degli invitati alla negoziata perché individuati sulla base del solo criterio della prossimità.

È pacifico, infatti, che la mancata inclusione del PASSoe nel plico di gara non costituisce causa di esclusione, potendo quest'ultimo produrlo alla stazione appaltante anche successivamente.

Non convince, invece, neppure dopo le controdeduzioni acquisite al prot. n. 8635 del 20.1.2017, quanto dedotto dall'ente sulla tempestività registrata nella consegna del progetto definitivo (e relativi allegati), depositato dal professionista dopo solo due giorni dall'affidamento dell'incarico.

Nella prima memoria comunale tale anomala tempistica di elaborazione e stesura del progetto definitivo viene giustificata *in primis* argomentando dalla circostanza che l'incaricato aveva già redatto il progetto preliminare posto a base di gara per la procedura negoziata, volendo con ciò pervenire alla deduzione, non condivisa dallo scrivente Ufficio, secondo cui la conoscenza del progetto preliminare da parte del professionista avrebbe rappresentato una facilitazione delle tavole tecniche da consegnare all'amministrazione (pag. 12 nota prot. n. 108381 del 14.7.2016).

Tale argomentazione viene riproposta ed approfondita nelle controdeduzioni di cui alla memoria prot. n. 8635 del 20.1.2017 nei termini riportati in fatto.

Le motivazioni fornite dall'ente non sembrano, tuttavia, giustificare appieno tempi così ristretti (due giorni) per la predisposizione di un elaborato progettuale complesso e delle numerose tavole tecniche ad esso allegate.

Tenuto conto dei lavori oggetto di progettazione, deve in questa sede ribadirsi come la stesura del progetto definitivo e degli elaborati tecnici ad esso allegati richiede tempi più lunghi, scarsamente compatibili con quelli in concreto utilizzati dal professionista, pur nella consapevolezza che la progettazione preliminare dell'intervento possa aver agevolato la stesura del definitivo.

Come è noto il dato normativo cui deve farsi riferimento *ratione temporis* per il progetto preliminare va rinvenuto nell'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 2017/2010. Esso definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, le esigenze da soddisfare e le specifiche prestazioni da fornire, compatibilmente con le indicazioni del documento preliminare alla progettazione, nonché le specifiche tecniche e i limiti di spesa delle opere da realizzare e degli eventuali ripristini.

Il progetto definitivo, invece, disciplinato dall'art. 24 del citato D.P.R. n. 2017/2010, viene sì redatto in base alle indicazioni del progetto preliminare ma, dovendo esso definire in modo puntuale le caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali dell'opera, individuandone anche i costi (contiene il computo metrico estimativo e fissa il costo dell'opera), ivi compresi i costi per la sicurezza, richiede tempi di elaborazione oggettivamente lunghi, tenuto conto anche delle relazioni ed elaborati da allegare, non compatibili con la tempistica concretamente emersa dal caso di specie.

Nelle memorie di parte il Comune ritiene che il progettista, conscio dell'urgenza più volte rappresentata dall'amministrazione nelle proprie deliberazioni, abbia anticipato la stesura del progetto definitivo nelle more di espletamento della procedura negoziata per il miglior perseguimento dell'interesse pubblico.

Non sembra invero verosimile che, per spirito di collaborazione con l'ente appaltante e nell'interesse pubblico, il progettista si faccia carico di tutti gli onerosi incombenzi necessari alla predisposizione di un progetto definitivo prima ancora di ottenere formalmente l'affidamento dell'incarico progettuale.

Sebbene il Comune eccepisca al riguardo, nella memoria da ultimo prodotta, che tale disponibilità non è infrequente nei rapporti di natura professionale, si ritiene di non poter condividere l'assunto che ravvisa in tali forme di collaborazione una plausibile giustificazione all'assunzione di impegni, anche economici, da parte di professionisti che non hanno ancora conseguito l'aggiudicazione dell'incarico, e ciò neppure ove si voglia ancorare l'urgenza di redazione del progetto alla scadenza del 31.12.2015 quale data ultima per la stipula del citato contratto di mutuo.

Le circostanze di fatto e l'anomala tempistica di predisposizione del progetto definitivo e dei relativi elaborati tecnici conducono a sospettare della genuinità ed imparzialità della scelta operata nella specie dal Comune di Fabrica di Roma.

Il secondo profilo di irregolarità attiene, invece, all'assenza di criteri di scelta dei professionisti invitati alla procedura negoziata, emergendo in atti (det. n. 359 del 23.10.2015, all. n. 5) un semplice richiamo ad un elenco di professionisti, sulla cui individuazione l'ente ha da ultimo fornito spiegazioni con prot. n. 8635 del 20.1.2017.

Più in dettaglio il Comune afferma di aver adottato un criterio territoriale, e segnatamente quello della "prossimità", previa indagine di mercato basata sulla sede dei rispettivi studi tecnici, dando priorità a quelli siti nello stesso Comune di Fabrica di Roma.

I cinque professionisti invitati alla prima procedura negoziata indetta dall'ente sono stati individuati sulla base della vicinanza dello studio tecnico alla sede comunale, e così tre professionisti con sede nel Comune e due aventi lo studio in Comuni limitrofi (Vignanello e Nepi).

L'ente ha quindi utilizzato -per la scelta degli operatori- un criterio selettivo che non sembra riconducibile ai criteri oggettivi (trasparenza, non discriminazione e proporzionalità), come prescritti dall'art. 122, comma 7, del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 163/2006 *ratione temporis* vigente, che rinvia all'art. 57, comma 6, del medesimo codice.

La dedotta possibilità di adempiere alle prestazioni richieste con estrema rapidità ed urgenza, infatti, non può giustificare la deroga al principio di concorrenza e ai criteri oggettivi come sopra richiamati, non potendosi peraltro escludere che ove l'indagine di mercato avesse avuto confini più ampi ne sarebbe potuto derivare un vantaggio in termini di rapporto qualità/prezzo pur nel rispetto della prescritta speditezza di esecuzione ed urgenza.

Inoltre, anche a voler ravvisare nel criterio di prossimità adottato dall'ente un margine di fondamento, resta comunque da constatare la violazione dell'obbligo di invitare alla procedura negoziata almeno cinque operatori economici, posto che nella seconda negoziata ("trattativa"), conclusasi con l'affidamento all'arch. ...*OMISSIS*..., tale invito plurimo non è stato formalizzato (cfr. pag. 6 memoria prot. n. 108381 del 14.7.2016; delibera comunale n. 150 del 13.11.2015).

L'ente non solo avrebbe potuto invitare gli stessi professionisti che avevano disertato la prima selezione ma, anche ove si volesse sostenere, come vorrebbe il Comune, il mancato invito per la presumibile loro carenza di interesse a presentare una nuova offerta, la regola del confronto competitivo prevista dal citato art. 57 avrebbe richiesto di invitare quantomeno altri professionisti, in numero minimo di cinque, e ciò a prescindere dall'ubicazione del loro studio tecnico nelle vicinanze della sede comunale.

In ciò va ravvisata la violazione dell'art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, all'epoca vigente, da contestare nell'allegata delibera.

Pur prendendo atto dell'applicazione nel caso di specie del principio di rotazione da parte del Comune, si ribadisce infine quanto già affermato con determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015 (Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), in relazione all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006 e all'art. 267 del regolamento attuativo (D.P.R. n. 207/2010), secondo cui "la scelta dei soggetti da invitare deve avvenire tramite gli elenchi di operatori economici, all'uopo costituiti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento, assicurando il pieno rispetto del principio di rotazione (cfr. comma 2). Per espressa previsione dell'art. 267, co. 3, nel rispetto del principio di trasparenza, è necessario che all'istituzione dell'elenco di operatori economici consegua un'adeguata pubblicità, secondo le modalità 5 di cui all'art. 124, co. 5, del Codice, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell'elenco stesso".

Tutto ciò considerato e ritenuto

DELIBERA

▪ i rilievi e le criticità contestate al Comune di Fabrica di Roma con comunicazione di risultanze istruttorie prot. n. 185849 del 15.12.2016 sono integralmente confermate in questa sede come di seguito elencate:

1. violazione dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, *ratione temporis* applicabile al caso di specie, per la riscontrata assenza di criteri oggettivi nella selezione dei professionisti invitati alla prima procedura negoziata indetta dall'ente, stante la loro individuazione mediante il criterio di prossimità territoriale, non rispondente come tale ai principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità postulati dalla medesima disposizione;
2. anomala ed irrituale ristrettezza dei tempi impiegati dal professionista affidatario per la consegna del progetto definitivo, oggettivamente non plausibili in relazione ai contenuti dell'incarico;
3. violazione dell'art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, per aver affidato l'incarico al professionista sopra richiamato in forza di una "trattativa" non preceduta da un nuovo invito ad almeno cinque operatori economici, nell'assunto (errato) che l'incarico potesse essere negoziato con l'unico offerente partecipante alla prima procedura negoziata (poi da questa irrualmente escluso);

▪ dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente deliberazione al Comune di Fabrica di Roma in persona del Sindaco p.t. e al responsabile del procedimento, affinché quest'ultimo dia riscontro nel termine di 30 giorni delle iniziative ed eventuali misure correttive che l'ente intende adottare ovvero che siano state adottate in relazione alle riscontrate violazioni;

▪ dà mandato all'Ufficio di inviare la presente deliberazione agli esponenti e, con separata nota, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo per eventuali iniziative di competenza.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 11 maggio 2017

Il Segretario
Maria Esposito